

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO** **ROMA**



RICORSO,

nell'interesse della prof.ssa Rosalia Pannitti nata a Maddaloni (CE) il 16.7.1959 (C.F. PNNRSL59L56E791W), rappresentata e difesa giusta procura in calce dall'avv. Renato Labriola e dall'avv.to stabilito Antonio Ventrone (VNTNTN91L03G596X) con i quali elettivamente domicilia presso il seguente indirizzo pec presente nei registri REGINDE: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.

Commissione del Corso Concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017) costituita con decreto direttoriale del 31/12/2018

Ufficio Scolastico Regionale della Campania in persona del legale rapp.te p.t.

E NEI CONFRONTI DI

Prof.ssa Lanzotti Carmen - via Settala n. 39 – Milano 20124

Prof.ssa Barbieri Francesca in Morena – Via Aldo Capitini n. 19 Scala A
– Potenza - 85100

PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA

PREVIA SOSPENSIONE

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

- del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti

scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte lesiva della posizione della ricorrente; - dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente;

- del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;

- dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso;

- del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;

- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente;

- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;

- in parte qua, della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 18.10.2018 nell'aula e/o laboratorio dell'Istituto scolastico ITC "Caruso" di Napoli di riferimento come previsto dal M.I.U.R.;

- in parte qua, del verbale n. 2 delle operazioni della prova scritta dell'8 febbraio 2019 della Sottocommissione n. 2 conosciute dalla ricorrente solo in data 8.5.2019, che può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione della ricorrente dalla prova orale;

- nonché per l'annullamento, previa sospensione e idonea cautela ex art. 56 c.p.a., di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito; nonché in ogni caso per l'accertamento

- della illegittimità della esclusione della ricorrente dalle prove orali del concorso;

- del provvedimento del Miur, pubblicato in data 30.10.2018 sul sito del Miur, con cui si comunica che "a seguito del rinvio dell'espletamento, nella regione Sardegna, della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, disposto a seguito dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17.10.2018, ... il giorno e l'ora di svolgimento della suddetta prova, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna, sarà reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, del 9 novembre 2018" (doc. 2).

- del provvedimento recante avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9.11.2018 e sul sito del Miur, relativo al rinvio dello svolgimento della prova scritta del corso-concorso nazionale alla data del 13.12.2018, ore 10.00, nelle sedi individuate dall'Ufficio scolastico regionale e pubblicate sul sito internet del Ministero, per i soli candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna, rinvio disposto a seguito

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17.10.2018 (doc. 3); 8

- dell'avviso, pubblicato sul sito del Miur in data 6.12.2018, concernente il rinvio della prova scritta al 13.12.2018 sia per i candidati sardi sia per i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli (doc. 4);
- del D.D.G. n. 1178 dell'11.12.2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale, con cui è stato disposto lo svolgimento in data 13.12.2018 ore 10.00 e presso la sede di cui al successivo DDG n. 1181 del 12.12.2018 ('Università degli Studi Tor Vergata-Via della Ricerca Scientifica, snc- Edificio PP2-Roma'), della prova scritta del corso-concorso nazione, per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 1259/2017, anche per quei candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta la loro ammissione con riserva alla procedura concorsuale; e, ove occorrer possa del relativo DDG n. 1181 del 12.12.2018 concernente la sede

E PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione, previa idonea cautela disposta anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

- a procedere alla riammissione della ricorrente, anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019;

- ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per la ricorrente, e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso; - e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la

riedizione e/o il rifacimento della prova scritta del concorso in favore della ricorrente, nonché per l'adozione di ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte della ricorrente e/o fino alla riammissione in concorso della medesima, sempre previa idonea cautela ex art. 56 c.p.a.; e in ogni caso, ove ritenuto necessario, per la condanna dell'Amministrazione, anche previa idonea cautela ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

- alla riedizione o al rifacimento della prova scritta (o parte della prova) per la ricorrente.

PREMESSA IN FATTO

1) La ricorrente è docente in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici.

2) L'Amministrazione resistente, il M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha indetto, mediante D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, il corso-concorso nazionale 4 per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

3) La procedura di concorso era finalizzata, in particolare, almeno inizialmente, al reclutamento di 2.416 Dirigenti scolastici a livello nazionale, corrispondenti peraltro solo a una quota dei posti vacanti effettivamente disponibili sul territorio nazionale.

4) Si rappresenta sin d'ora che, sulla scorta del dettato dell'art. 8, c. 2 del citato Bando, la prova scritta avrebbe dovuto essere unica su tutto il territorio nazionale e svolgersi pertanto in una unica data, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali (U.s.r.).

5) Si legge testualmente, infatti, nel Bando di concorso, alla previsione richiamata, art. 8, rubricato "prova scritta", quanto segue: "[...] 2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in

una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”. 6) Tornando agli atti amministrativi e alla vicenda fattuale relativa al concorso de quo, è opportuno ribadire, pertanto, che con il citato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, l’Amministrazione resistente ha bandito il descritto concorso.

7) Con nota prot. n. 2757 del 16.01.2018 il M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha reso noto che, in attuazione dell’articolo 5 del Bando, avrebbe proceduto alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale, secondo le modalità e con i requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017.

8) Con successivo atto del 16.02.2018, il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché responsabile della gestione della prova preselettiva e della prova scritta, entrambe computerizzate.

9) Con avviso relativo alla prova preselettiva, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 27.02.2018, è stato reso noto il diario di tale prova del concorso.

10) La banca dati dei quesiti della prova preselettiva è stata, poi, pubblicata in data 27 giugno 2017 sul sito internet del M.I.U.R., unitamente ai quadri di riferimento, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n.1259 (Bando). Per il concorso in oggetto l’Amministrazione procedente ha previsto, infatti, l’espletamento della prova preselettiva (cfr. art. 6 Bando).

11) In data 06.07.2018 è stato pubblicato l’elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti nella regione di residenza in ordine alfabetico. Inoltre sono state pubblicate le istruzioni operative ed un video esplicativo della procedura per i candidati.

12) In data 19.07.2018, con decreto dipartimentale n. prot. 1105, è stata quindi nominata la Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale.

13) La prova preselettiva computerizzata si è svolta in data 23 luglio 2018.

14) Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, il punteggio della prova preselettiva, corretta automaticamente, è stato restituito a ciascun candidato al termine della stessa.

15) Pertanto, con nota prot. n. AOODGPER 33664 del 24.07.2018, acquisita in pari data dall'Amministrazione resistente, il Consorzio Interuniversitario CINECA ha trasmesso l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica e anonima.

16) Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, sulla base delle risultanze della prova preselettiva, sono stati ammessi a sostenere la prova scritta n. 8.700 candidati, oltre a tutti i candidati che hanno conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

17) La ricorrente ha superato brillantemente la prova preselettiva ed è stata così ammessa alla successiva fase della prova scritta.

FATTO

LA FASE DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO E LE RELATIVE QUESTIONI PROBLEMATICHE: IL CASO SARDEGNA

18) D'altro canto, anche in riferimento a quanto sopra esposto circa il dettato del Bando, giova evidenziare già in questa sede che, nella fase delle prove preselettive e in relazione alla prova scritta, si sono manifestate le prime rilevanti problematiche rispetto alla gestione del concorso, in capo al Ministero.

19) Infatti, moltissimi candidati che hanno ottenuto, all'esito della prova preselettiva, il punteggio inferiore a quello previsto (sulla scorta dell'art. 6 del Bando²) per l'ammissione alla prova scritta. L'art. 6, comma 8 del Bando recita: "Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.m., sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura 6 (in base al contingente ammesso), bensì superiore al 60, hanno promosso ricorso avverso la determinazione di non ammissione alla prova scritta. Parimenti, anche altri candidati che hanno riscontrato problematiche informatiche durante le prove preselettive, nonché candidati che hanno riscontrato difficoltà ad accedere alle sedi concorsuali, hanno promosso ricorsi giurisdizionali finalizzati ad ottenere l'ammissione, anche con riserva, alla prova scritta³.

20) Il Ministero dimostrava conseguentemente di ritenere necessario lo svolgimento della prova scritta in modo contestuale (così come espressamente previsto dal Bando) per tutti i candidati, sul territorio nazionale: ammetteva infatti con riserva sia i candidati destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli rispetto agli esiti della prova preselettiva, sia gli altri ricorrenti che non avevano potuto effettuare la prova preselettiva o che avevano riscontrato problematiche al software durante l'espletamento della stessa⁴.

21) Occorre considerare, poiché rappresenta motivo del presente ricorso (cfr. infra), che in data 17 ottobre 2018 (il giorno prima dell'espletamento della prova scritta su base nazionale in modo contestuale) l'U.S.R. della Sardegna, Direzione Generale, Ufficio terzo, determinava il differimento della prova scritta per i soli candidati sardi, cioè quelli che avrebbero dovuto sostenere la prova nelle sedi di Cagliari (città sede unica della prova per la Sardegna), a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole e degli uffici

pubblici adottata dal Sindaco del capoluogo sardo, fondata sulle condizioni meteorologiche avverse .

22) Alla luce di quanto sopra, comunque, l'U.S.R. per la Sardegna – e, si badi bene, non la Direzione Generale del M.I.U.R. – ha comunicato, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018, che la prova scritta della procedura concorsuale, che si sarebbe dovuta svolgere l'indomani per i candidati della Sardegna (come per tutto il territorio nazionale), venisse rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi. concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio". In riferimento a tali ricorrenti, va detto che il M.I.U.R., al fine di assicurare la contestualità della prova scritta, si determinava per l'ammissione con riserva, alla prova, dei ricorrenti stessi. In data 12 ottobre 2018, il TAR del Lazio disponeva, con apposita ordinanza, la ripetizione della prova preselettiva per 91 docenti campani a causa della "interruzione del funzionamento delle procedure informatiche" e, contestualmente, ordinava la sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta. Infatti, il Sindaco del Comune di Cagliari, con ordinanza sindacale n. 62/2018 del 17.10.2018, ha disposto la chiusura delle scuole cittadine e degli uffici siti nel comune di Cagliari per il giorno 18.10.2018, dalle ore 00.00 alle ore 23.59. Si rappresenta tuttavia che, per quanto riguarda gli uffici pubblici, nel contenuto dispositivo dell'ordinanza de qua, era stata espressamente prevista un'eccezione riferita agli uffici pubblici che erogassero "servizi essenziali".

23) Quando ormai, nelle altre sedi del territorio nazionale, tra cui la sede di svolgimento della prova della ricorrente, erano tutti quasi certi del rinvio generalizzato della prova scritta (stando al chiaro dettato della *lex specialis*), nessuna comunicazione viceversa perveniva dall'Amministrazione ministeriale, che pertanto lasciava svolgere, in aperta contraddizione con il proprio precedente operato (cfr. fase post prova preselettiva), la prova scritta nelle altre sedi individuate (regionali) del territorio italiano (tra le quali,

quella della ricorrente). Appresa la notizia del rinvio della prova in Sardegna, anche a causa di una celere diffusione, in tutti i candidati facenti capo alle altre sedi d'Italia si formava il convincimento circa un doveroso rinvio generalizzato della prova scritta, in ossequio a quanto disposto dal Bando6 .

24) Ad ogni modo, la determinazione di rinvio in Sardegna è stata assunta, appunto, a prescindere da una ragionata ponderazione delle molteplici posizioni di interesse legittimo facenti capo alla generalità dei candidati coinvolti nella procedura di concorso, in attesa di espletare la prova (già fissata per il giorno dopo) in tutto il territorio nazionale.

25) Il M.I.U.R., Direzione generale, quale titolare unico della gestione della procedura di concorso, cioè, oltre a non essersi attivato per una soluzione diversa, tesa a scongiurare l'ipotesi del rinvio in Sardegna, nemmeno si è premurato di adottare una (giusta e legittima) decisione di rinvio generale della prova scritta su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento, par condicio dei concorrenti, contestualità delle prove e il rispetto del Bando di concorso .

26) In sostanza, motivi di legittimità e anche di opportunità, di rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'agire della P.A., avrebbero reso doveroso – alla luce di quanto sopra, una volta ritenuto che fosse necessario disporre il rinvio in Sardegna – almeno prevedere il rinvio generalizzato della prova scritta in tutta Italia. E comunque il MIUR non ha operato in modo da garantire il principio di massima concentrazione della prova scritta (infra) . A fortiori, difatti, un rinvio generale della prova scritta, finalizzato a garantire la contestualità della prova, la par condicio e la parità di trattamento, era dovuto anche in considerazione dell'accoglimento, da parte della giustizia amministrativa (pochi giorni prima della prova scritta), di decine di ricorsi dei candidati esclusi in esito alla prova preselettiva (o che non avevano potuto espletarla per motivazioni diverse). Peraltro, per inciso va rilevato un dato di fatto incontrovertibile, e cioè che non si è verificato - in sostanza - alcun evento particolarmente

significativo nella città di Cagliari, ragione per cui una diversa soluzione circa lo svolgimento della prova - alla luce del chiaro dettato della lex specialis e della successiva decisione (insensata) di non rinviare la prova in tutta Italia - avrebbe potuto essere francamente adottata. Ciò, si ribadisce, in linea con le disposizioni del Bando e della lex specialis più volte citate, sempre nell'ottica di assicurare il rispetto dei principi costituzionali di parità di trattamento e par condicio tra i candidati concorrenti, di contestualità della prova scritta.

27) In data 13.12.2018 si è poi tenuta, a Roma e in Sardegna, la prova scritta prevista e riservata dal M.I.U.R. ai candidati della Sardegna, a distanza di quasi due mesi dalla data in cui la ricorrente (e il resto dei candidati in Italia) aveva sostenuto la prova . I candidati che hanno sostenuto la prova in quella data si sono sottoposti alla prova conoscendo già i quesiti estratti per i colleghi del 18 ottobre, i quadri di riferimento (criteri), e avendo a disposizione quasi due mesi in più per lo studio (cfr. infra, sezione in diritto, sul punto).

28) Occorre rappresentare e riportare in questa sede che, all'esito della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale in data 27.03.2019, i candidati sardi hanno ottenuto ammissione alla prova orale in numero molto consistente, in misura ben superiore alla media nazionale¹⁰ , a riprova del fatto che la suesposta situazione venutasi a creare, la dedotta disparità di trattamento, ha cagionato un vulnus evidente al concorso, ai candidati e quindi, in particolar modo, anche alla ricorrente.

29) L'odierna ricorrente, come anticipato, è candidata risultata idonea alla prova preselettiva e pertanto ammessa alla successiva fase della prova scritta. 30) Con il decreto prot. n. AOODPIT 1134 del 24.07.2018, l'Amministrazione

30) Con il decreto prot. n. AOODPIT 1134 del 24.07.2018, l'Amministrazione procedente ha decretato l'elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 8 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736.

31) Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a Serie Speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, in data 14.09.2018 è stato reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta del concorso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 10, del Bando, D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.

32) La prova scritta è stata così fissata per la data unica del 18.10.2018 in tutte le sedi individuate dal M.I.U.R., su base regionale, così come era stato previsto espressamente dal Bando e dagli altri atti amministrativi. E a quelli ammessi a sostenere la prova nella stessa data perché muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato. 10 Si è verificata una altissima percentuale di candidati della Sardegna che hanno superato la prova scritta: circa il 60%.

33) Orbene, con la nota prot. n. 41127 del 18 settembre 2018, la Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. ha fornito agli Uffici scolastici regionali le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta del concorso.

34) L'odierna ricorrente, docente candidata al ruolo di Dirigente scolastico, ha quindi sostenuto la prova scritta (non rinviata), del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nella sede del territorio nazionale a lei assegnata.

35) In particolare, la mattina del 18 ottobre 2018 la rappresentata si è recata presso l'Istituto I.T.C. "Caruso" di Napoli, per svolgere la prevista prova scritta del Corso-concorso di cui alla G.U. n. 90 del 24.11.2017.

36) In data 27.03.2019 il MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha quindi pubblicato il D.D.G. n. 395, con il quale ha adottato e approvato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici. Così, all'esito delle correzioni, è stato reso noto l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso.

37) La ricorrente è venuta a conoscenza della mancata ammissione alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del proprio nome nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale.

38) All'indomani della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, il MIUR evitava di consentire l'accesso, per i candidati, ai propri temi, ai verbali di concorso, e alla documentazione amministrativa di rilievo.

39) Solo con nota del 19.04.2019, l'Amministrazione si premurava di comunicare ai docenti richiedenti che l'accesso sarebbe stato consentito "a partire dalla data dell'8 maggio 2019", e solo a documentazione parziale (cfr. ALL.).

40) Il MIUR di seguito non consentiva accesso ad alcun documento per quasi un mese e mezzo, fino alla data del 9 maggio 2019, data in cui consentiva, in modo generalizzato, un accesso solo parziale alla documentazione (cfr. infra sul punto).

41) L'elaborato della ricorrente è stato corretto dalla Sottocommissione n. 2, una delle più severe.

42) Da altra parte, in contrasto con quanto sopra, l'Amministrazione si dimostrava solerte nella fissazione delle date della prova orale. In data 29.04.2019 l'Amministrazione resistente, con insolita premura, ha provveduto a pubblicare i calendari della prova orale, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, circostanza alla luce della quale il presente ricorso acquisisce il carattere dell'urgenza tale da non consentire la trattazione in fase collegiale cautelare e per la quale si chiede l'adozione di provvedimento cautelare urgente anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in riferimento almeno alla domanda di ammissione con riserva alla prova orale.

43) Tanto premesso ed esposto, il provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso in oggetto è illegittimo, e deve essere annullato, previa sospensiva anche inaudita altera parte ai sensi

dell'art. 56 c.p.a., per l'ammissione con riserva alla prova orale imminente, e anche con eventuale ordine di riedizione e/o rifacimento della prova scritta del concorso in favore della ricorrente, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. ART.1 COMMA 14 LEGGE 107/15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. ERRONEA ILLOGICA E DISTORTA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Va eccepita l'assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove ha comportato l'esclusione di candidati che hanno conseguito un punteggio almeno pari alla sufficienza aritmetica (60/100). Si ricordi che la ricorrente hanno ottenuto un punteggio superiore a 60/100 ma inferiore a 71,70/100, risultando illegittimamente esclusi dal passaggio alla successiva fase del concorso a causa della illogica ponderazione del punteggio fissato per il superamento della prova preselettiva. Per porre in evidenza la contraddittorietà e la illogicità della presente procedura concorsuale, si evidenzia che qualora la ricorrente non avesse risposto ad alcune domande di cui si lamentava la chiarezza e la regolarità in precedenza, avrebbe superato la prova. Come osservato da codesto Tribunale, tuttavia, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito. 1 TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 novembre 2016, n. 11367. In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 dicembre 2014 n. 13138; 10 gennaio 2014 n. 285. Tale modus operandi, infatti, non risponde ad un corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti,

compromettendo l'interesse pubblico ad una procedura massimamente partecipata che consenta di individuare il candidato più adatto a svolgere le mansioni richieste. In tal senso, la procedura computer based fondata su quesiti a risposta multipla è strutturata per svolgere una valutazione assolutamente generica sulla idoneità del candidato al fine di escludere i soggetti privi di qualsiasi preparazione o attitudine e quindi snellire le operazioni concorsuali, ma non è di certo adatta a verificare le reali competenze e capacità professionali. Pertanto, restringere le maglie di ammissione già in fase preselettiva, elevando irragionevolmente la soglia di superamento del test, rappresenta una decisione amministrativa che si pone in netto contrasto con il favor participationis. Orbene, nella vicenda di cui è causa, il punteggio minimo per accedere al prosieguo delle operazioni selettive è risultato essere pari a 71,7/100, ed è quindi ben maggiore rispetto al parametro della sufficienza, da intendersi quale corretto giudizio di idoneità. I ricorrenti hanno ottenuto un punteggio compreso tra 60/100 e 69,00/100, ovvero ben al di sopra della sufficienza, che avrebbe dovuto essere fissata a 60/100 corrispondente a 6/10 di cui al decreto legislativo n. 297/1994, art. 400. Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per contrasto con norma primaria di legge.

Ma vi è di più.

Come inequivocabilmente risulta dal parere pro veritate del Dirigente scolastico prof. Felice Vairo , Dirigente Scolastico negli istituti di II° grado dall'1/10/1972 al 31/08/2007, oggi in quiescenza, Presidente Provinciale Emerito di Caserta e Vice-Presidente Emerito Regionale della Campania dell'A.N.P.(Associazione Nazionale Presidi\Dirigenti scolastici), vi è una palese illogicità grave e manifesta risoltasi in una vera e propria stortura in quanto non si trova alcuna corrispondenza tra la valutazione della commissione e la descrizione in griglia dei relativi livelli dei descrittori. Infatti con espresso riferimento:

1. alla Valutazione del QUESITO\ DOMANDA n.1, Il citato lavoro è stato valutato con 12\16 (dodici sedicesimi) che , per rendere più chiaro il

concetto valutativo, nella scala decimale corrisponde a 7,50/10; Tale decisione è fuori ogni logica, dal momento che tale valutazione non trova corrispondenza alcuna tra l'effettivo contenuto e la corretta interpretazione dei parametri valutativi connessi ai singoli livelli descrittivi previsti dalla griglia adottata. Tale lavoro va valutato almeno con 15/16!

2. alla Valutazione del QUESITO\ DOMANDA 2, Il citato lavoro è stato valutato con 9,50/16(nove e mezzo sedicesimi) (!!) che nella scala decimale corrisponde a una stentata sufficienza ossia a 6/10. E' fuori di dubbio che tale decisione valutativa NON corrisponde affatto alla produzione della candidata in quanto "ictu oculi" grossolanamente errata e non rispondente ai parametri valutativi secondo quanto stabilito dai singoli livelli dei descrittivi. E' un lavoro, quindi ,che va valutato almeno con 13/16 .

3. alla Valutazione del QUESITO\ DOMANDA 3, .La candidata ha risposto esaurientemente ed in modo appropriato alla tematica proposta; Il suo lavoro , inspiegabilmente, è stato valutato con appena 10,50/16(dieci e cinquanta sedicesimi) corrispondente nella scala decimale a 6,50/10. (!!) Un tale trattamento, distruttivo e umiliante, non corrisponde alla realtà e risulta erroneo del tutto. Tale lavoro, quindi, a parere dello stesso scrivente, avrebbe dovuto meritare almeno 14/16.

4. alla Valutazione del QUESITO\ DOMANDA 4 la candidata ha risposto compiutamente e con apprezzabile competenza a tutte le questioni proposte dalla traccia. il suo lavoro è stato valutato dalla commissione con 10,50/16(dieci e cinquanta sedicesimi),che nella scala decimale equivale ad uno "striminzito" 6,50/10, a dir poco, mortificante e illogico, conseguenza di un macroscopico travisamento. anche in questo caso, non si trova alcuna corrispondenza tra la valutazione della commissione e la descrizione in griglia dei relativi livelli dei descrittivi. per tali considerazioni , la candidata, a giusta ragione , avrebbe dovuto meritare almeno 14/16

5. alla Valutazione del QUESITO\ DOMANDA 5. la candidata è stata fortemente penalizzata, dal momento che: a fronte di una ottima conoscenza

dell'argomento proposto, il suo elaborato è stato valutato con solo 11/16 (undici sedicesimi) che in scala decimale corrisponde a 6,87/10. ! una tale valutazione, assai fiscale ed avvilente, si rileva particolarmente grave e contraddittoria in rapporto al lavoro reso e non è corrispondente ai parametri valutativi previsti nella griglia. in sintesi, quindi, a giusta ragione, la candidata avrebbe dovuto meritare, in tale occasione, almeno 14/16.

Da quanto sopra esposto è di palmare evidenza che le prove scritte prodotte dalla prof. pannitti rosalia, per quanto dettagliatamente relazionato, sono meritevoli di una valutazione complessiva che vada ben al di sopra del minimo (70/100) necessario per l'ammissione alla prova orale, traducibile in almeno 84/100 (compreso la valutazione di 12/20 per la prova di lingua inglese). inoltre la valutazione globale di 53,50/100 assegnata alla candidata, infatti, è l'opinabile conseguenza di una netta discrasia tra l'effettivo contenuto delle singole prove e l'utilizzo degli appositi parametri e descrittori espressi dalla griglia. gli indicatori ed i relativi livelli descrittori adoperati, in ultima analisi, sono stati usati in maniera del tutto contraddittoria, eccessivamente penalizzante, frutto di una palese illogicità, a danno della candidata e non risultano coerenti con un giudizio globale attendibile e chiarificatore, come ampiamente sancito dalla giurisprudenza.

II. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICA E CONTRADDITTORIA FORMULAZIONE DEI QUESITI DELLA PROVA SCRITTA.

La violazione delle disposizioni del bando, e così dei principi di buon andamento, si riscontrava anche nella formulazione dei quesiti della prova scritta concorsuale del 13.12.2018 – che avveniva sulla base di Quadri di riferimento pubblicati sul sito del Miur in data 12.12.2018 (doc. 12) – quadri rivelatisi peraltro, identici a quelli pubblicati il 17.10.2018 (doc. 13). 14 Com'è noto, in ossequio a imprescindibili canoni costituzionali che predicano l'imparzialità, il buon andamento e l'accesso per concorso (cfr. art. 3 e 97 Cost.), le procedure di reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: "a) adeguata

pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati [...] b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire” (cfr. art. 97 Cost. e art. 35, comma 3, a) b), d.lgs. 165/2001). Secondo l’interpretazione giurisprudenziale, l’art. 35 comma 3, d.lgs. n. 165/2001 obbliga l’amministrazione ad attivare meccanismi concorsuali partecipati, trasparenti e imparziali. E così, da un canto, richiede che vengano resi noti in modo chiaro e univoco tipologie e ambiti delle prove, e i criteri di valutazione, così da agevolare un’idonea preparazione per tutti coloro che siano interessati a partecipare ad un pubblico concorso (cfr. ex multis, TAR Toscana Firenze, sez. I, 13 aprile 2006, n. 1276). Dall’altro, prescrive che vengano impiegati sistemi idonei alla funzione selettiva assegnata, e perciò in grado di accertare i requisiti di competenza, professionalità e attitudine domandati ai candidati con riguardo al ruolo messo a concorso. La procedura selettiva in questa sede impugnata travisava la norma citata, e così le garanzie degli artt. 3 e 97 della Costituzione – di cui la stessa è espressione, con riferimento all’accesso al pubblico impiego. Sul punto, vengono specificamente in rilievo le seguenti disposizioni del bando – con cui l’amministrazione asseritamente provvedeva alla pubblicità delle modalità di selezione e all’adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei: 1. “la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera” (art. 8, comma 4); 2. “i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d’esame di cui all’art. 10, comma 2, del decreto ministeriale” (art. 8, comma 5); 3. “ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo 15 nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detto quesiti, che vertono sulle materie di cui all’art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua

straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF” (art. 8, comma 6). Quanto ai quesiti a risposta aperta (di cui al numero 2), sovviene - ad integrazione - l’art. 10, comma 2 del Regolamento (D.M. n.138/2017) a norma del quale “i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie: a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea”. Come è palese, nell’elenco normativo non compariva la risoluzione di “un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico” - invece previsto dall’art. 9, comma 1, del bando, con esclusivo riferimento alla prova orale. Nondimeno, in spregio alle suddette disposizioni – e così alla ratio di pubblicità e trasparenza ad esse sottesa – i quesiti sottoposti ai

candidati consistevano nella risoluzione di casi sottoposti al dirigente scolastico attraverso la descrizione di specifiche situazioni e contesti, e la richiesta di evidenziazione degli interventiolutivi del dirigente stesso. Si veda il tenore delle domande oggetto della prova scritta del 13.12.2018 (topologia “C”): “DOMANDA 1 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico, nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: come promuovere l’utilizzo della flessibilità dei tempi e degli spazi della scuola, in modo da favorire l’innovazione e la sperimentazione didattica. DOMANDA 2 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: organizzazione dell’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione come momento conclusivo del processo di insegnamento/apprendimento. DOMANDA 3 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: procedure necessarie per l’adesione ad una rete nazionale di scuole per la valorizzazione del patrimonio ambientale ed artistico del territorio. DOMANDA 4 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del Dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: monitoraggio e rendicontazione dei progetti inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa. DOMANDA 5 Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: gestione di situazioni conflittuali che si verificano tra docenti all’interno dei consigli di classe e/o di interclasse nell’ambito della valutazione periodica e finale degli alunni” (doc. 14). Il tenore delle domande – di nuovo – corrispondeva a quello della

prova del 18.10.2012 (doc. 15). Alla contraddittorietà rispetto alle norma del bando e ai principi ridetti, s'aggiungeva così il pregiudizio subito dai ricorrenti sotto il profilo del pregio e/o della esaustività delle risposte date, considerato che la domanda così erroneamente formulata avrebbe richiesto tempi di svolgimento maggiori: in proposito si ricorda che lo "studio di caso" aveva formato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, ma che per lo svolgimento di quella venivano previste ben otto ore, a fronte dei centocinquanta minuti concessi ai candidati, odierni ricorrenti. Quanto ai quesiti in lingua straniera (di cui al numero 3), l'art. 10, comma 3, del D.M. cit., così disponeva: "ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF" – che è il livello intermedio superiore. In violazione della suddetta disposizioni, nel caso di specie, i quesiti in lingua straniera oggetto della prova scritta presentavano gradi di difficoltà disomogenei, con livelli non sempre equipollenti al previsto B2 del CEF. In particolare, la prova in lingua inglese presentava un livello di difficoltà assimilabile al superiore livello C1- livello avanzato, appena al di sotto del C2, madrelingua; laddove le altre lingue straniere risultavano maggiormente in linea con il livello dichiarato B2 (cfr. docc. 14 e 15, cit. supra). Ciò determinava un'ulteriore disparità di trattamento tra i docenti dell'area linguistica, che potevano scegliere tra le diverse prove in lingua quella più semplice; e i docenti dell'area umanistica o scientifica che dovevano necessariamente svolgere la prova in lingua inglese, rivelatasi di difficoltà superiore al livello richiesto: a detti candidati infatti era richiesto il possesso e l'attestazione di una conoscenza della lingua inglese di livello B2, senza possibilità di scegliere altra prova di lingua.

Come anticipato in sezione narrativa, il concorso in oggetto risulta palesemente viziato, e ha prodotto un danno evidente in capo alla ricorrente, perché inficiato dalla notevole disparità di condizioni in cui hanno operato i candidati, tra i quali la medesima ricorrente. Per effetto delle scelte dell'Amministrazione e/o dell'inerzia, si è prodotta una notevole disparità di trattamento tra chi, come la ricorrente, ha sostenuto la prova in data 18.10.2018 e i candidati quali i sardi, che hanno goduto di un rinvio di quasi due mesi della loro prova. L'art. 8, c. 2 del Bando di concorso (rubricato "prova scritta"), previsione a detta della quale la prova scritta avrebbe dovuto essere unica su tutto il territorio nazionale e avrebbe dovuto svolgersi pertanto in una unica data, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R. recita testualmente: "[...] 2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R.". In combinato disposto con la disposizione, è opportuno considerare il comma n. 12 dell'art. 8 del Bando: "Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti". Come esposto in narrativa, è successo che, una volta fissata la data delle prove scritte su base nazionale per il 18.10.2018, il giorno prima l'U.S.R. della Sardegna, Direzione Generale, Ufficio terzo, determinava il differimento della prova scritta per i soli candidati sardi -cioè quelli che avrebbero dovuto sostenere la prova nelle sedi di Cagliari- a seguito di un'ordinanza sindacale del primo cittadino del capoluogo sardo fondata sulle condizioni metereologiche avverse. L'U.S.R. per la Sardegna – e, si badi bene, non la Direzione Generale del M.I.U.R. – ha comunicato, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 che la prova scritta della procedura concorsuale, per i candidati della Sardegna, venisse rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi. Orbene, stando al chiaro dettato (sopra riportato) della lex specialis, ci si sarebbe aspettato un rinvio generalizzato

della prova scritta, e invece nessuna comunicazione perveniva dall'Amministrazione ministeriale, che pertanto lasciava svolgere la prova scritta nelle altre sedi nel territorio italiano. La determinazione di rinvio in Sardegna è stata assunta in palese contrasto con le disposizioni del Bando e, inoltre, a prescindere da una ragionata considerazione delle molteplici posizioni di interesse legittimo riconducibili alla generalità dei candidati coinvolti nella procedura di concorso, i quali erano in attesa di espletare la prova, già fissata per il giorno dopo, in tutto il territorio nazionale. Si è visto peraltro che il Bando disciplinava il caso dell'intervento di cause di forza maggiore sopravvenute. Tale disposizione, in aggiunta a quella fondamentale secondo la quale la prova scritta doveva essere unica sul territorio nazionale, avrebbe dovuto condurre l'Amministrazione all'adozione di una scelta (l'unica legittima) di rinvio generale della prova scritta, valida per tutti i candidati e tutto il territorio nazionale. Tuttavia il M.I.U.R., Direzione generale, quale titolare unico della gestione della procedura di concorso, non risulta essersi attivato per una soluzione diversa che tenesse conto dell'esigenza di garantire la contestualità della prova scritta su tutto il territorio nazionale: la P.A. non si è premurata di adottare una decisione di rinvio generale della prova scritta al fine di assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento e par condicio, contestualità delle prove e rispetto del Bando di concorso. Tutto ciò è in aperto contrasto con le disposizioni che regolano lo svolgimento del concorso. La ratio di tali disposizioni è fin troppo evidente, e va ricercata nella esigenza di evitare una disparità di trattamento tra i candidati. Invece è successo che, per effetto delle descritte scelte e dei rimarcati comportamenti omissivi (riconducibili a inerzia o errate scelte) dell'Amministrazione, si è prodotto l'irreparabile vulnus della mancata contestualità della prova scritta del concorso in parola. Infatti, risulta oggi che, mentre i candidati come la ricorrente (come tutti i candidati in Italia al di fuori dei sardi) hanno sostenuto la prova scritta (espletata nelle diverse sedi dislocate regionali del Paese) in data 18.10.2018, i candidati sardi hanno sostenuto la prova a distanza di due

mesi, in data 13.12.2018. *** Si è sottolineato (cfr. supra) quale fosse il dettato del Bando di concorso (cfr. ALL.) approvato dalla stessa P.A. in ordine allo svolgimento della prova scritta: le norme richiamate, come visto, sancivano in modo inconfutabile che la prova scritta fosse unica su tutto il territorio nazionale e si svolgesse in una unica data. Secondo consolidata giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709), il Bando, costituendo la *lex specialis* del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, 26 in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* medesima (ex pluribus, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709; Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709; TAR Lazio, sez. II, 4 giugno 2015, n. 7874; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 gennaio 2015, n. 257). La giurisprudenza ha chiarito che nei concorsi pubblici la *lex specialis* vincola non solo i concorrenti, ma in primis la stessa P.A., che non dispone di alcuna discrezionalità nella sua concreta attuazione e ciò in forza sia del principio di tutela della par condicio dei concorrenti (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 27 giugno 2018, n. 3952). Per effetto di tutto quanto sopra esposto, infatti, anche la disciplina normativa sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, contenuta nel noto D.P.R. n. 487/1994, risulta violata e applicata in modo erroneo o falso dalla P.A. resistente. Le disposizioni del citato plesso normativo -recante, come noto, il regolamento con le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi- completano, infatti, il quadro di riferimento da tenere in considerazione ai fini della redazione del Bando di

concorso. In particolare, l'art. 3 del D.P.R. n. 487/1994, rubricato "Bando di concorso" specifica, al comma 2, che "il Bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche.". La centralità del Bando nella gestione di un concorso nazionale come quello di cui all'odierna trattazione è evidente, ed emerge ex tabulas dalla lettura della norma. Orbene, risulta violato di riflesso, per effetto del censurato comportamento dell'Amministrazione, anche il plesso normativo di cui al D.P.R. 487/1994, con particolare riferimento alle singole norme, ivi contenute, sul Bando di concorso. Proprio in riferimento al contenuto dispositivo di tali norme, infatti, la giurisprudenza di codesto Ecc.mo T.A.R. per il Lazio ha tenuto a chiarire che: "le regole cristallizzate nella lex specialis, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione e della Commissione che costituisce l'organo tecnico dell'Amministrazione che, autolimitatasi in tal senso, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità né nell'interpretazione né nell'attuazione" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 404). Sempre codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale ha precisato, in ordine all'interpretazione del richiamato art. 3, D.P.R. n. 487/1994: "La P.A. è tenuta al rispetto integrale delle regole fissate nel bando, che non possono essere disapplicate nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in esso contenute risultino non più conformi allo jus 27 superveniens" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2383). Tra l'altro, tale ultima pronuncia ha valorizzato espressamente, ai fini della decisione, il principio di tutela dell'affidamento dei concorrenti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2383 cit.).

Orbene, alla luce delle disposizioni del Bando citate (art. 8, c. 2 e c. 12) che prevedevano contestualità della prova e la possibilità del rinvio dovuto a cause di forza maggiore sopravvenute, tali da non rendere possibile

l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, una volta accertato o dato per certo che in Sardegna la prova non potesse svolgersi, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto rinviare la prova scritta in tutta Italia (e non solo in Sardegna!) al fine di garantire e salvaguardare i principi di par condicio dei concorrenti, contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali, buon andamento e imparzialità della P.A. Oppure avrebbe dovuto prevedere che la prova suppletiva di recupero per la Sardegna si tenesse entro e non oltre pochi giorni di differenza dalla data del 18.10.2018. Ciò, viceversa, non è successo. Basti considerare che i sardi hanno recuperato in data 13.12.2018. Il risultato della violazione perpetrata dall'Amministrazione a danno del Bando (e della ricorrente) è di facile esplicazione. I candidati (quali i sardi) che hanno sostenuto la prova in data successiva sono risultati avvantaggiati, perché: a. hanno usufruito di un termine ben più ampio per prepararsi sulle materie oggetto di concorso e delle prove; b. hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione sui quadri di riferimento pubblicati, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, in data 17.10.2018 (il giorno prima della prova scritta sostenuta dai ricorrenti) dal M.I.U.R., con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova scritta; c. hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione altresì sui quesiti, estratti e non estratti, della prova scritta del 18.10.2018, pubblicati all'indomani dello svolgimento di quella prova (orientativamente verso fine ottobre). Quanto deciso dal MIUR ha danneggiato la posizione di concorrente della ricorrente. Infatti, come già annotato in narrativa, mentre l'odierna ricorrente, ha sostenuto la prova scritta (non rinviata), del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nella sede assegnata nel territorio nazionale, va evidenziato che: a. in data 17.10.2018, ovvero il giorno prima della prova scritta, il M.I.U.R. ha pubblicato i quadri di riferimento della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, ai sensi 28 dell'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, con i criteri di

valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova medesima; b. in data 31.10.2018, inoltre, il M.I.U.R. ha pubblicato i quesiti estratti oggetto della espletata prova scritta del corso-concorso per dirigenti scolastici, che si è tenuta in data 18 ottobre 2018, comunicando che tra le tre prove predisposte è stata estratta la prova "B" e che le opzioni di risposta ai quesiti in lingua straniera erano disposte in ordine casuale. Nella stessa occasione il M.I.U.R. ha pubblicato le prove non estratte (A e C) e ha comunicato, inoltre, che la lettera estratta per l'inizio della prova orale fosse la lettera "M". I candidati sardi, al momento delle suesposte pubblicazioni, non ancora sostenevano la prova (per loro rinviata) e quindi, mentre attendevano di conoscere la data prevista per il "recupero", comodamente venivano a conoscenza dei pubblicati quadri di riferimento nonché dei quesiti estratti e non estratti della prova del 18.10.2018 !!! Tali candidati potevano quindi calibrare sugli stessi quadri e quesiti, successivamente, la loro preparazione in vista della prova di "recupero" (poi fissata al 13.12.2018, ben 55 giorni dopo la prova del 18.10.2018)! Tutto ciò, ovviamente, ha influito sulla corretta attuazione del principio concorsuale di par condicio dei concorrenti, minandolo integralmente, alle fondamenta. La ricorrente, che ha sostenuto la prova in data 18.10.2018 ha subito uno svantaggio evidente per effetto delle illogiche scelte del MIUR. La disparità di trattamento si è concretizzata nei fatti dal momento che la ripetizione della prova per i candidati della Sardegna è stata fissata ben 2 mesi dopo lo svolgimento della prova da parte della ricorrente, ossia il 13 dicembre 2018. E i sardi hanno goduto di un indubbio vantaggio essendo i quadri di riferimento identici a quelli della prova del 18.10.2018, oltre ad aver avuto modi di conoscere in anticipo tutte le problematiche software ed hardware in cui sono incorsi i candidati delle altre regioni. Non è un caso che la media degli ammessi alla prova orali dei candidati sardi è di gran lunga superiore a quella dei candidati delle altre regioni ciò a comprova che la disparità di trattamento è risultata non solo ipotetica ma

comprovata dagli esiti della prova stessa. Tutto quanto sopra, chiaramente ha influito sulla posizione della ricorrente, la quale è stata chiaramente danneggiata a vantaggio dei candidati sardi che oggi si trovano nell'elenco degli ammessi alla prova orale. Infatti, posto quanto sopra, va rilevato infine, a scanso di ogni equivoco, in una prospettiva de iure condito circa le previsioni relative al concorso de quo, che l'art. 12 del Bando, in ordine alla graduatoria del concorso e all'ammissione al corso di formazione dirigenziale, prevede che 29 "all'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'art. 10, comma 7". La graduatoria del concorso, insomma, sarà generale e costituita su base nazionale, sicché i candidati sardi confluiranno nella graduatoria nella quale doveva e poteva essere presente anche la ricorrente, docente che ha sostenuto la prova con 55 giorni di preparazione in meno e senza poter calibrare la propria preparazione su quadri di riferimento e quesiti estratti e non estratti! Di qui ulteriore motivo di accoglimento del presente ricorso e di annullamento degli atti gravati.

III. CARENZA ASSOLUTA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12 , D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 22 E SS. L.N. 241/90 E SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 24 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 33/2013. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in sezione narrativa, è assolutamente singolare il contegno dell'Amministrazione resistente in riferimento alla gestione delle operazioni concorsuali e alla pubblicazione dei risultati della prova scritta. In particolare, desta notevoli perplessità l'operato del MIUR in riferimento

all'obbligo di trasparenza sancito, in ordine alle operazioni di pubblico concorso, dalla normativa di riferimento. Il d.P.R. n. 487/1994, come noto, emana disposizioni vincolanti ai fini della gestione delle operazioni di concorso pubblico di rilievo nazionale (e non solo), quale il concorso per dirigenti scolastici in oggetto. In particolare, tra le altre disposizioni, l'art. 12, rubricato appunto "trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali" statuisce e impone obblighi di trasparenza in capo all'Amministrazione e alla Commissione di concorso. Tale norma prescrive quanto segue: "1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste". 30 Come noto, al diritto di accesso sono dedicati gli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo, oltretutto, nonché il d.lgs. 33/2013 sulla trasparenza. Codesto Ecc.mo TAR (sent. 11 gennaio 2018, n. 275) ha confermato un orientamento giurisprudenziale oramai in fase di definitiva cristallizzazione. Il tema è quello della ostendibilità degli atti, elaborati, verbali, documenti, relativi ad un concorso pubblico. Quanto al diritto di accesso del concorrente nell'ambito delle selezioni o dei concorsi, infatti, risulta granitico l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, per il quale "sussiste il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati

di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione" (ex multis, T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 10.09.2013, n. 8199). I candidati, infatti, solo in tal modo possono "verificare l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione, non costituendo tale richiesta un controllo generalizzato dell'operato della Commissione" (ex multis Cons. Stato, sez. III, n. 116 del 2012; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, n. 8199/2013; T.A.R. Campania-Napoli, sez. VI, n. 3470/2015; TAR Lazio, sez. II-quater, sent. n. 32103/2010). Persino la giurisprudenza di merito (ex multis, Corte appello Roma sez. lav., 25.02.2019, n. 620) si è espressa sul punto, affermando che "il pubblico concorso rientra nelle attività di rilevante interesse pubblico, sia in quanto funzionale all'erogazione da parte della p.a. di emolumenti (art. 68 comma 1), sia in quanto finalizzato all'instaurazione e gestione da parte della p.a. di rapporti di lavoro"; ragion per cui ha dichiarato "lecita la diffusione dei dati nel caso in cui sia indispensabile per la trasparenza del pubblico concorso". Questi arresti giurisprudenziali segnano un ulteriore punto a favore di quella quota, ormai unanime, della giurisprudenza amministrativa che ritiene che curricula, elaborati, prove, verbali, e quant'altro concerna una selezione, possano essere tranquillamente visionabili ed estraibili in copia ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 24 della Legge n. 241/1990. Quanto detto vale, ovviamente, nel caso di specie, ove si discute di pubblico concorso per un profilo di massimo rilievo quale quello del dirigente scolastico.

Orbene, in riferimento al concorso in oggetto, il MIUR è contravvenuto alle suesposte disposizioni e ai principi espressi dalla giurisprudenza. Come esposto in narrativa, all'indomani della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, in data 27.03.2019, il MIUR impediva l'accesso,

per i candidati, ai propri temi, ai verbali di concorso, e alla documentazione amministrativa di rilievo. In particolare, nonostante avesse annunciato che l'accesso, da parte dei candidati, alla propria prova, ai verbali di correzione, e a tutta la documentazione di rilievo, sarebbe stata disponibile nel giro di "due o tre giorni" dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi (tramite l'accesso alla pagina personale in istanze online), il MIUR successivamente impediva l'accesso e non consentiva ai docenti di prendere visione dei propri elaborati, verbali di riferimento e documenti. Così, nonostante la domanda di accesso agli atti formulata dalla ricorrente nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione dei risultati (27 marzo 2019), il MIUR non consentiva accesso ad alcun documento per quasi un mese e mezzo, fino alla data del 9 maggio 2019, data in cui consentiva, in modo generalizzato, solo un accesso parziale alla documentazione! Solo con nota del 19 aprile 2019, infatti, il MIUR si premurava di comunicare ai docenti richiedenti che l'accesso sarebbe stato consentito a partire dalla data dell'8 maggio 2019, e solo a documentazione parziale. Nella nota, infatti, il MIUR specificava quanto segue: OGGETTO: Prova scritta del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica - D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 - riscontro plurime istanze di accesso presentate dai candidati – "[...] si fa presente che a partire dall'8/5/2019 i candidati che hanno sostenuto la prova scritta potranno prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla correzione del proprio compito"; e ancora, "si rammenta tuttavia che nelle Linee guida Anac n. 1309/2016 (Par. 4.2) è stabilito, con riferimento alla richiesta di informazioni, che resta escluso che [...] l'amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto l'amministrazione non ha l'obbligo e di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'amministrazione stessa". Tale nozione di "possesso" viene ripresa anche nella Circolare n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica,

in cui, fermo restando che “...nei sistemi FOIA, il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale dell’interesse a conoscere...”, si chiarisce che è possibile negare l’accesso qualora l’attività di elaborazione di dati “...comporterebbe per l’amministrazione un onere tale da compromettere il buon andamento della sua azione”. Pertanto, a detta del MIUR “con riferimento alla ulteriore documentazione richiesta (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ci si riferisce ai verbali d’aula, moduli anagrafici sottoscritti dai 32 candidati e quanto altro), tenuto conto dell’ingente numero di istanze di accesso presentate, la cui immediata evasione in questa fase procedurale paralizzerebbe l’intera attività amministrativa dei competenti Uffici, si comunica che questa Amministrazione provvederà a riscontrare le predette istanze compatibilmente con l’esigenza del preminente pubblico interesse di assicurare celerità, speditezza e sostenibilità della procedura selettiva. Comunque, fermo restando quanto sopra, si rappresenta che, al fine di garantire il contemperamento dell’interesse pubblico con quello privato, fino a quando la procedura concorsuale non sarà conclusa con l’approvazione della graduatoria generale di merito, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”. La nota del 19.04.2019 adduce, peraltro, un diniego su molti documenti richiesti dalla ricorrente e dai partecipanti. Occorre rilevare in questa sede che non a tutti i documenti è stato dato accesso, dal MIUR. La circostanza è meritevole di ulteriore motivo di censura. In sostanza, si è verificato un mancato rispetto del termine (30 giorni) fissato per l’accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. Molti candidati, tra i quali la ricorrente, hanno presentato istanza di accesso agli atti richiedendo, oltre alla valutazione della prova, anche i verbali d’aula ed eventuali verbali di sostituzione della commissione. In data 8 maggio, in tarda serata, i candidati hanno ricevuto la prova, la griglia di valutazione e il verbale della commissione relativo alla propria prova, ma non hanno ricevuto il verbale d’aula e/o eventuali verbali di sostituzione dei

commissari. Da altra parte, in contrasto con quanto sopra, l'Amministrazione si dimostrava solerte nella fissazione delle date della prova orale. Come esposto sempre in narrativa, con la massima solerzia l'Amministrazione procedeva, in data 29.04.2019, a pubblicare i calendari della prova orale sul sito del concorso. La maggior parte delle sottocommissioni nominate, infatti, darà inizio alle operazioni relative alla prova orale in data 20 maggio 2019, e andrà avanti, per lo più, solo fino alle date intercorrenti tra il 7 e il 10 giugno, alcune fino ai primi di luglio (cfr. ALL. calendari prova orale commissioni di concorso). Ciò significa che il MIUR tenta di evadere le prove orali del concorso, nella maggior parte dei casi, nel giro di 20 giorni, mentre ha consentito l'accesso agli atti solo intorno alla mezzanotte del giorno 8 maggio 2019 nonostante avesse pubblicato l'elenco degli ammessi in data 27 marzo 2019 (in pratica, ha messo a disposizione dei candidati solo dal 9 maggio i documenti) !!! L'aspetto che produce un cortocircuito, un vulnus alle regole della trasparenza, tuttavia, è proprio rappresentato dal fatto che, alla luce di tale evidente solerzia, l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire l'accesso agli atti in maniera contestuale o almeno a pochissimo tempo di distanza rispetto alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla fase della prova orale. Il contegno del MIUR manifesta evidentemente, in altre parole, un possibile intento di diniego strumentale rispetto all'esigenza o diritto di accesso agli atti. Sul punto va rilevato, quindi, che tale operato dell'Amministrazione ha costretto i candidati a comprimere assolutamente le proprie facoltà partecipative, e le correlate facoltà di ricorso giurisdizionale, intaccando i principi di cui all'art. 24 Cost. poiché ha messo la ricorrente nella condizione di promuovere ricorso in assenza di un quadro chiaro su quanto accaduto nell'ambito del concorso. Ne risulta pertanto violato anche il diritto di azione ex art. 24 Cost., a ben vedere. Il bene della vita, costituito dalla facoltà o diritto di accedere agli atti, è risultato totalmente violato e compromesso, per effetto del contegno del MIUR. Quanto sopra, però, a ben vedere, contrasta con i principi espressi dalla

summenzionata normativa di settore, e valorizzati dalla giurisprudenza, che prescrive che nei concorsi pubblici per titoli ed esami il risultato delle singole prove e valutazioni deve essere posto a disposizione e reso noto agli interessati il prima possibile, e che i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale.

IV. CARENZA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCURSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 E ART. 51 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35, D.LGS. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Venendo alle modalità di svolgimento della prova e delle correzioni, nell'ambito della gestione della prova, affidata dall'Amministrazione a diverse commissioni, si è prodotta una palese violazione del principio fondamentale in tema di pubblici concorsi, quello dell'anonimato dei candidati e delle relative prove concorsuali, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. La violazione delle norme e dei principi in tema di anonimato, di trasparenza e di imparzialità, inoltre, è stata confermata dal *modus agendi* del tutto anomalo perseguito dall'Amministrazione in riferimento ai meccanismi che dovrebbero garantire l'anonimato e che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, rappresentano prassi comune dei concorsi pubblici di rilievo quale quello in oggetto. Sempre in riferimento al principio granitico della trasparenza delle operazioni concorsuali, quindi, va soggiunto quanto segue. Proprio il sistema computer based, invece che garantire la trasparenza delle operazioni, getta molte ombre sulla genuinità del concorso. Basti pensare, quanto alla inadeguatezza del sistema informatico, anche in relazione alla regola della trasparenza delle operazioni concorsuali, che il sistema

computer based non consente di risalire con certezza assoluta e inequivocabile alla potestà dell'elaborato, neanche (ovviamente) in sede di scioglimento dell'anonimato e di pubblicazione dei risultati. Questo aspetto, che inficia senza dubbio il principio granitico di trasparenza delle operazioni concorsuali, costituisce vizio evidente della prova scritta del concorso in oggetto. Si è assistito, all'esito dell'accesso agli atti, ad un'assenza di univocità tra codice personale e prova. In sostanza il codice sorgente CINECA non consente, in modo inequivocabile, di risalire al soggetto che ha redatto l'elaborato, e soprattutto manca alcuna certezza che non siano state svolte operazioni sulla famosa pennetta sulla quale venivano caricati gli elaborati una volta definiti, in sede di prova, dai docenti. Correlativamente, ai candidati non è stato rilasciato alcun report finale, come invece è avvenuto per il concorso nelle province di Trento e Bolzano, che avrebbe permesso di visionare ed attestare con certezza la qualità e quantità dei quesiti svolti. Il fatto stesso che il sistema in Trentino sia stato modificato la dice lunga sulla inefficienza dello stesso. Si è verificata, inoltre, una assoluta carenza di trasparenza all'atto dello scioglimento dell'anonimato in quanto non è stato consentito ai rappresentanti sindacali di assistere alle operazioni. Nelle sedute di scioglimento dell'anonimato del 24 e 25 marzo 2019 vi è stata completa mancanza di trasparenza: non è stata consentita la partecipazione delle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori. Ancora, sussiste una carenza di trasparenza per la modalità di smistamento delle prove scritte alle varie sottocommissioni per la correzione. Inoltre, in aggiunta al codice personale, è stato creato un codice dell'elaborato di cui non si conoscono né l'origine né il criterio di elaborazione. Sono questi, anche, i motivi che hanno indotto certamente il MIUR, consapevole dei vizi della modalità di svolgimento della prova, a decidere, recentemente, di abbandonare il sistema di svolgimento delle prove di concorso computer based, tornando ai tradizionali metodi di concorso, che si sostanziano nell'utilizzo della carta e della penna (cfr. altri concorsi MIUR).

Va detto quindi che l'attività amministrativa della Commissione nominata nell'ambito del Concorso dirigenti scolastici si pone in rapporto quantomeno problematico con i principi e le norme fondamentali in materia di pubblici concorsi. 35 A livello esemplificativo, l'art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 è considerata la norma angolare riguardo l'esistenza del principio di anonimato. Tale norma, relativa proprio alle prove scritte di concorso, rubricata "Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte", come noto, prescrive che "il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna". Come evidente, si deduce da quanto sopra, anzitutto, che la modalità computer based si pone in contrasto con la disposizione normativa che garantisce l'anonimato, tanto da far sorgere dubbi, essa stessa, sulla compatibilità di tale sistema con le norme di rilievo. Il principio dell'anonimato delle prove di pubblico concorso, chiaramente previsto dalla disposizione suesposta, è un principio fondamentale che la Commissione di ogni pubblico concorso deve sempre rispettare; esso rappresenta, per di più, diretta applicazione del canone costituzionale di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Pleonastico appare richiamare la copiosa giurisprudenza sul tema, giurisprudenza che ha contribuito in maniera determinante, più delle norme, a sancire e disegnare la teoria dell'anonimato delle prove di concorso. Basterebbe considerare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, invocata, sul punto, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la

Regione Sicilia (ordinanza di rimessione n. 465 del 10 maggio 2013), ha statuito che “nelle prove scritte dei concorsi a posti di pubblico impiego, o delle selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de jure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione degli elaborati ” (Cons. St., Ad. Plen. 20 novembre 2013, n. 26; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2005, n. 15; cfr. anche TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421, 8423, 8424). Consentire l’associazione certa e cristallina dell’elaborato al singolo è, in linea con questa giurisprudenza, un principio basilare. Codesto Ecc.mo Collegio (TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421) ha tenuto a ribadire che “il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica” richiede una osservanza anche “in astratto” (sul punto è evidente il richiamo anche alla Plenaria sopra citata). 36 Le argomentazioni delle Adunanze Plenarie n. 26, 27 e 28 del 2013, avevano qualificato “la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”. Se da un lato si ammette l’utilizzo di procedure meccaniche e tecnologiche, che facilitano le procedure dei “grandi numeri” e la loro velocizzazione – dall’altro si devono presidiare i principî che governano la materia, difendendoli anche in caso in cui si ravvisi un mero pericolo nella correttezza dello svolgimento delle prove. Un presidio che, nei tratti del “sistema vivente”, non può che essere accolto con favore (ex multis, Tar Lazio, sent. n. 8421/2015, n. 8423/2015, n. 8424/2015). Alla luce di quanto sopra dedotto, risulta violato insomma, dall’operato dell’Amministrazione, il d.P.R. 487/1994, circa le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, il quale ad esempio prevede, ai sensi dell’art. 1, c. 2, “il concorso pubblico deve svolgersi con modalita' che ne garantiscano la imparzialita', l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a

realizzare forma di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali”. L’utilizzo del sistema computer based (cfr. anche infra) predisposto dall’Amministrazione non garantisce la trasparenza. Inoltre, non bisogna dimenticare che l’art. 35 d.lgs. 165/2001, rubricato “Reclutamento del personale”, prevede: “1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno [...]; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”. Alla luce di quanto sopra, stante l’inadeguatezza del sistema informatico predisposto dal MIUR (sistema CINECA) a garantire in modo cristallino la trasparenza, si chiede l’annullamento del provvedimento di non ammissione e di ogni atto relativo, e la diretta ammissione in via cautelare della ricorrente alla prova orale già fissata, nonché in ogni caso la condanna dell’Amm.ne alla riedizione della prova.

V. ULTERIORI VIZI EMERSI DALL’ACCESSO AGLI ATTI PARZIALE E DALL’ESAME DELL’OPERATO DELL’AMMINISTRAZIONE E DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO. 37 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L’accesso agli atti (parziale) consentito dal MIUR sta facendo venire a galla numerosi vizi del concorso riconducibili all’operato dell’Amministrazione e della Commissione. Per non tediare oltremodo l’Ecc.mo Collegio giudicante, sarà riportato in questa sede un breve

sommario delle criticità emerse. Tali vizi, ovviamente, si riflettono nella lesione della posizione giuridica soggettiva della ricorrente. Poiché la ricorrente non è stata ammessa alla prova orale, si può affermare senza dubbio che i vizi del concorso e dell'operato dell'Amministrazione abbiano inficiato la sua posizione, avendo favorito il superamento della prova da parte di altri candidati, perché avvantaggiati dalla assoluta carenza di uniformità, legittimità, trasparenza dell'operato della Commissione, che si va a rappresentare.

VI. ULTERIORI VIZI EMERSI. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI, TRA I QUALI LA CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI.

In generale, l'operato dell'Amministrazione in riferimento alle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati è stato caratterizzato da una disomogeneità valutativa tra le diverse sottocommissioni con percentuali di ammessi bassissime in alcuni casi e molto alte in altre. Si è assistito, ancora, al mancato rispetto dei tempi previsti per la correzione. Sul punto, si rappresenta che, in sede di riunione plenaria della commissione centrale (e di ogni singola sottocommissione), il tempo di correzione per ciascuna prova era stato fissato in almeno 30 minuti. E infatti, il verbale-tipo n. 1 (ALL.) utilizzato dalle commissioni di concorso prevede espressamente che "la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti" (cfr. verbale-tipo ALL.). Orbene, dall'esame di tantissimi verbali delle correzioni delle singole sottocommissioni è emerso, in difformità con la previsione di cui sopra, che alcune commissioni hanno dedicato un tempo di molto inferiore per la correzione di ciascuna prova (in diversi casi, si parla di 14, 15 minuti ad elaborato). La giurisprudenza amministrativa, sul punto, come noto, è granitica. Il Consiglio di Stato, in casi del tutto analoghi, ha accolto l'istanza di concorrenti che lamentavano di avere avuto una valutazione negativa nella correzione degli elaborati scritti di concorso in quanto la Commissione esaminatrice aveva dedicato un tempo assai ridotto alla correzione degli elaborati (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI,

sentenza 20.06.2006 n. 3668; id. sez. V, n. 2421 del 13 maggio 2005). Il principio della necessaria congruità di tempi relativi alla correzione di singoli elaborati costituisce oramai *jus receptum*. L'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa deduce e fa discendere dall'incongruenza dei tempi di correzione un vizio evidente delle operazioni concorsuali. L'eccesso di potere per difetto di istruttoria da parte della commissione esaminatrice è evidente. Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, sebbene possa agire con un margine di apprezzamento discrezionale, deve farlo pur sempre nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici. Nella fattispecie, avente ad oggetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami, il fine primario dell'attività amministrativa può essere rintracciato nella "selezione dei capaci e meritevoli" all'assegnazione dei posti disponibili, così come prescritto dall'art. 97, 3° co., Cost. La ricorrente censura dunque l'operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere dovuto a difetto di istruttoria, lamentando il mancato rispetto, nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione (attraverso la commissione esaminatrice nominata per valutare le prove concorsuali) dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi la commissione nell'esercizio delle sue funzioni. In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell'esercizio di un'attività discrezionale) aveva dei parametri ben precisi ai quali attenersi, e cioè la il verbale di prima seduta, comprensivo della "griglia di indicatori" e dei criteri della correzione, elaborato prima dell'esame delle prove scritte, al fine di "vincolare" ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove. Pertanto l'esame dei singoli elaborati consisteva anzitutto nella verifica, da parte di ciascun commissario, della rispondenza o meno dell'elaborato a ciascuno

dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente, nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova. Poi tali valutazioni, espresse in punteggi, dovevano ancora essere sommate, al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato. Dunque, il lasso temporale (in molti casi, non oltre 14, 15 minuti in luogo dei 30 previsti dalla stessa Commissione) dedicato all'esame delle prove di ciascun candidato, non può essere ritenuto "congruo" ai criteri di ponderazione, obiettività, selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere. Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio nel difetto del momento istruttorio, e cioè quello dedicato dai commissari alla cognizione del contenuto degli elaborati, all'applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova; alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva del candidato. Per quanto si trattasse di valutare "quesiti", e quindi non temi o componimenti "lunghi" per i quali occorre ovviamente un maggiore lasso temporale per esprimere una qualunque valutazione, pronunce come quelle sopra richiamate sono pienamente condivisibili quando affermano che un tempo più lungo di istruttoria, e cioè di ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato ragionevolmente opportuno e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato.

Inoltre, alcune commissioni hanno inserito in calce alla griglia di valutazione un giudizio complessivo sulla prova mentre in altre questo giudizio non compare. In riferimento all'utilizzo dei codici normativi, le commissioni sono state, anche in questo caso, disomogenee. In aggiunta alle superiori considerazioni circa la fallacia del sistema informatico predisposto dall'Amministrazione per la prova scritta, si deve stigmatizzare, in questa sede, anche la disomogeneità dell'operato delle Commissioni e dei tecnici d'aula rispetto all'utilizzo dei codici normativi la cui consultazione era ammessa dal Bando. In sostanza è accaduto che, mentre in alcune sedi sono

stati ammessi taluni codici normativi, in altre, gli stessi codici, sono stati “pinzati” o ne è stato impedito l’uso! Quanto all’operato dell’Amministrazione, rende conto dell’illegittimità di tale operato anche il fatto che vi sia stata una modifica in itinere del Bando di Concorso, con Legge finanziaria 2018, che ha previsto l’abolizione del c.d. “ tirocinio”, trasformando in corsa il “corso-concorso” in “concorso” tout court. La continua sostituzione dei componenti delle sottocommissioni esaminatrici, che ha causato una disparità di valutazione dei candidati (cfr. sito MIUR dedicato al concorso per tutte le variazioni), appare altresì un comportamento illegittimo dell’Amministrazione. Infine, pur disponendo della medesima griglia di correzione elaborata dalla commissione madre, la stessa è stata applicata in modo disomogeneo tra le diverse sottocommissioni con evidenti disparità nel numero dei candidati ammessi alla prova orale. Tutto quanto sopra, insomma, concretizza un eccesso di potere evidente nell’operato dell’Amministrazione, una violazione del Bando, e una violazione e falsa applicazione delle norme in tema di pubblici concorsi.

**SULL’ISTANZA CAUTELARE URGENTE ANCHE INAUDITA
ALTERA PARTE AI SENSI DELL’ART. 56 C.P.A.**

Il fumus traspare ampiamente dai motivi di ricorso. Quanto al periculum, si tenga conto di quanto segue. Per mezzo del presente ricorso all’Autorità giurisdizionale, come chiarito, viene chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare disposta anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a., del provvedimento della Commissione del concorso relativo alla non ammissione alla prova orale della ricorrente. Le esigenze cautelari, nel caso di specie, emergono chiaramente, visto che si parla di una procedura pubblicistica di concorso tuttora in essere, nella quale è imminente lo svolgimento della prova orale. In particolare, come esposto in narrativa, l’Amministrazione si è dimostrata solerte nella fissazione delle date della prova orale, tanto che in data 29.04.2019, con insolita premura, ha provveduto a pubblicare i calendari della prova, che hanno individuato

all'uopo la data del 20.05.2019, in diverse sottocommissioni, quale data di inizio delle prove orali. Circostanza, questa, alla luce della quale il presente ricorso acquisisce il carattere dell'urgenza tale da non consentire la trattazione in fase collegiale cautelare e per la quale si chiede l'adozione di provvedimento cautelare urgente anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in riferimento almeno alla domanda di ammissione con riserva alla prova orale. L'imminenza della prova orale implica la necessità di un provvedimento di ammissione con riserva ex art. 56 c.p.a., come esposto già in narrativa. **La ricorrente, stante la carenza dei termini minimi per poter discutere il presente ricorso in fase collegiale, si trova costretta a chiedere, medio-tempore, l'adozione di un provvedimento cautelare di riammissione, anche con riserva, appunto in via di cautela, alla celebranda prova orale.** Risulta chiaro che il periculum è evidente nel caso di specie, in quanto l'attesa per la definizione nel merito della presente controversia pregiudicherebbe definitivamente la posizione dell'odierna ricorrente, la quale si ritroverebbe al cospetto di un concorso ormai chiuso e definitivo, con le graduatorie stilate, le nomine adottate ed i vincitori effettivamente proclamati. La fase successiva, succitata, si sta per svolgere, ed è necessario che la ricorrente possa prendervi parte, visti i vizi dedotti circa la determinazione di non ammissione. **La richiesta di misure monocratiche ex art. 56 c.p.a., a bene vedere, è quindi ampiamente necessitata dalla situazione di specie.** D'altro canto, anche sul piano del contemperamento e bilanciamento dei due interessi contrapposti, nessun pregiudizio ricorrerebbe in capo all'Amministrazione che, avendo fissato il calendario delle prove per diversi candidati, non incontrerebbe nessun problema di sorta a far sostenere la prova orale ad un candidato in più.

ISTANZA ISTRUTTORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E SS. C.P.A.

Ove Codesto Ecc.mo Collegio lo ritenga opportuno, si chiede di nominare un verificatore che suffraghi o riscontri quanto eccepito sulla valutazione dal Dirigente prof. Vairo con riferimento

EVENTUALE DOMANDA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ove codesto Ecc.mo Collegio e l'Ill.mo Presidente dovessero ritenere opportuno, si formula domanda di notifica per pubblici proclami. Essendo diversi i candidati ammessi alla prova orale, e risultando difficile conoscere i recapiti e le residenze di ognuno, il sottoscritto chiede, ove ritenuto necessario, di procedere alla notifica per pubblici proclami, anche mediante la tecnica della pubblicazione del ricorso sul sito dell'Amministrazione, ove occorra.

Ecc.mo Presidente del T.A.R. Lazio, ricorre a V.S. il sottoscritto avv. Renato Labriola, quale procuratore e difensore della ricorrente compiutamente individuata in epigrafe, attrice nel procedimento da instaurare davanti al T.A.R. come da atto sopra riportato, chiedendo di disporre e ordinare, ove occorra, la notifica per pubblici proclami nella modalità ritenuta più opportuna. Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato, nelle qualità di cui in premessa, solo ove ritenuto necessario,

PROPONE ISTANZA

all'E.V. affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la scrivente difesa ad effettuare la notifica per pubblici proclami anche, se il TAR lo ritenga più opportuno, tramite la pubblicazione degli estremi del giudizio e del ricorso nonché dei motivi aggiunti sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Si chiede piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, contrariis reiectis:

1) In via principale, nel merito, accertata l'illegittimità dei diversi atti amministrativi gravati, annullare, previa sospensione cautelare disposta anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a., i provvedimenti e gli atti gravati e individuati meglio in epigrafe;

2) In via principale, nel merito e in via cautelare, condannare l'Amministrazione, previa idonea cautela disposta anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a., a procedere alla riammissione, anche con riserva, e/o alla convocazione dell'odierna ricorrente **Rosalia Pannitti nata a Maddaloni (CE) il 16.7.1959 (C.F. PNNRSL59L56E791W)** al fine dell'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, ormai imminente, anche in coda al calendario predisposto dal MIUR;

3) In via principale, in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., quindi, vista l'imminenza delle prove orali tale da non consentire la trattazione del ricorso neanche alla prima udienza camerale collegiale, riammettere (anche con riserva ove ritenuto necessario) in modo integrale la ricorrente alla procedura di concorso, e procedere dunque alla riammissione della ricorrente **Rosalia Pannitti nata a Maddaloni (CE) il 16.7.1959 (C.F. PNNRSL59L56E791W)**, anche con riserva, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione della ricorrente per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, anche in coda al calendario predisposto dal MIUR;

4) In via subordinata, in via cautelare, disporre l'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e ad hoc per la ricorrente, ai sensi dell'art. 56 e/o art. 55 c.p.a., e sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso;

5) In via cautelare adottare comunque ogni più opportuno provvedimento cautelare, ove necessario, e ove occorra, ivi incluso ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte della ricorrente e/o fino alla riammissione in concorso della medesima, sempre previa idonea cautela ex art. 56 c.p.a.;

6) In ogni caso, in conformità con le deduzioni del ricorso, e solo ove ritenuto necessario, condannare l'Amministrazione, previa sospensione e/o

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

idonea cautela anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla riedizione o al rifacimento della prova scritta del concorso in favore della ricorrente.

7) Con vittoria di spese, diritti, onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario avv. Renato Labriola.

Avv. Renato Labriola

Avv.to Stabilito Antonio Ventrone

LABRIOLA
RENATO

Firmato digitalmente da
LABRIOLA RENATO
Data: 2019.05.24 12:42:10
+02'00'